

Il Trust come strumento per garantire la continuità dell'impresa

—
Avv. Roberta Crivellaro

Dott. Filippo Molinari

Avv. Edoardo Kratter

9 marzo 2026

Agenda

1. Strumenti giuridici a servizio della continuità dell'impresa

- La riorganizzazione dell'impresa
- La società holding
- Le categorie di azioni
- I diritti particolari del socio di S.r.l

2. Il Trust

- Introduzione e funzione
- L'atto istitutivo del Trust
- L'atto di apporto al Trust
- Il Trust e la società holding

3. La fiscalità del Trust

- Brevi cenni alla fiscalità diretta
- La fiscalità indiretta
- La fiscalità del trust nel contesto del passaggio generazionale e l'applicabilità di benefici fiscali



1. Strumenti giuridici a servizio della continuità dell'impresa

La riorganizzazione dell'impresa

In una prospettiva di continuità dell'impresa, l'attività iniziale è spesso rappresentata da un intervento di **riassetto dell'organizzazione societaria**, riferito alla singola società o all'intero gruppo.

Tale riassetto può perseguire obiettivi diversi, tra cui, in particolare:

- ricondurre sotto un'unica struttura giuridica più realtà imprenditoriali, anche mediante operazioni di fusione;
- rafforzare il controllo su specifiche società, attraverso l'incremento delle partecipazioni in esse detenute;
- dismettere attività o cespiti non più strategici e destinati alla valorizzazione mediante cessione.

Il percorso di riorganizzazione trova spesso il proprio punto di approdo nella costituzione di una **società holding**, realizzata mediante il conferimento in essa delle partecipazioni detenute dall'imprenditore (e, eventualmente, dai suoi familiari) nelle società operative.

La società holding

Perché la holding?

- Razionalizzazione
- Semplificazione
- Flessibilità

La società holding – Forma, proprietà e *governance*

- La scelta del «tipo» sociale
- Regole di circolazione delle partecipazioni
- Disegno della *governance* societaria
- Strumenti di differenziazione dei diritti dei soci

La società holding – Le categorie di azioni

- Diritti diversi rispetto alle azioni ordinarie
- Autonomia statutaria nella conformazione delle categorie
- Diritti patrimoniali e diritti amministrativi

La società holding – Le categorie di azioni (segue)

Con particolare riferimento alla società holding, possono attribuirsi alle categorie di azioni – da assegnarsi ai determinati soci – i seguenti **diritti** (esempio):

■ **Patrimoniali**

- Diritto alla percezione dell'utile in via più che proporzionale rispetto all'aliquota di capitale sociale detenuta dal socio;
- Diritto alla percezione di un dividendo «minimo» in misura fissa, a prescindere dalla delibera assembleare di distribuzione dell'utile.

■ **Amministrativi**

- Diritto di voto plurimo o azioni senza diritto di voto (nei limiti di quanto previsto dal codice civile);
- Diritto di nomina «diretta» di uno o più membri del consiglio di amministrazione;
- Diritto di nomina «diretta» di uno o più membri del collegio sindacale;
- Diritto di «veto» in relazione a determinate materie di competenza dell'assemblea dei soci;
- Diritto di «veto» in relazione a determinate materie di competenza dell'organo amministrativo.

La società holding – I diritti particolari del socio di S.r.l.

- Ordinariamente, nella società a responsabilità limitata i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione detenuta (art. 2468, comma 2, c.c.).
- Tale principio conosce tuttavia una significativa deroga, in quanto l'atto costitutivo può prevedere l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili (art. 2468, comma 3, c.c.).
- I diritti particolari ineriscono al singolo socio in quanto tale e non sono, normalmente, incorporati nella quota di partecipazione, con la conseguenza che non circolano automaticamente in caso di trasferimento della quota, salvo che lo statuto preveda regole circolatorie differenti.

2. Il Trust



Introduzione e funzione

Il trust è un istituto di origine anglosassone mediante il quale un soggetto (disponente) destina una parte o la totalità del proprio patrimonio ad un altro soggetto (trustee), che lo gestisce nell'interesse di uno o più beneficiari.

Gli attori principali nella vita del trust sono i seguenti:

- **Disponente**
- **Trustee**
- **Beneficiario / Beneficiari**
- **Guardiano**

Introduzione e funzione (segue)

- L'ordinamento italiano non prevede una disciplina interna del trust.
- L'istituto è tuttavia entrato a far parte del sistema giuridico italiano a seguito della ratifica della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985 sulla legge applicabile ai trust e sul loro riconoscimento.
- Anche in forza della Convenzione dell'Aja è ammessa la costituzione di un trust c.d. “interno”, ossia di un trust con:
 - disponente, trustee e beneficiari di cittadinanza italiana;
 - beni conferiti situati in Italia.

In tale ipotesi, l'unico elemento di internazionalità del trust è rappresentato dalla legge regolatrice del trust stesso, necessariamente straniera.

L'Atto istitutivo del Trust

- Il Trust viene istituito a mezzo di un atto – il c.d. **Atto istitutivo del Trust** – il quale:
 - ordinariamente, è stipulato dal disponente con la partecipazione del trustee (c.d. *Trust Deed* o *Trust Instrument*, a seconda della legge regolatrice);
 - può essere, in alternativa, contenuto nel testamento del disponente, dando luogo al c.d. trust testamentario.
- All'atto istitutivo è frequentemente affiancata la lettera dei desideri (*letter of wishes*), atto non vincolante per il trustee, con cui il disponente rappresenta al trustee le proprie indicazioni in ordine alla gestione del trust e ai criteri di distribuzione del fondo in trust in favore dei beneficiari.

L'Atto di dotazione

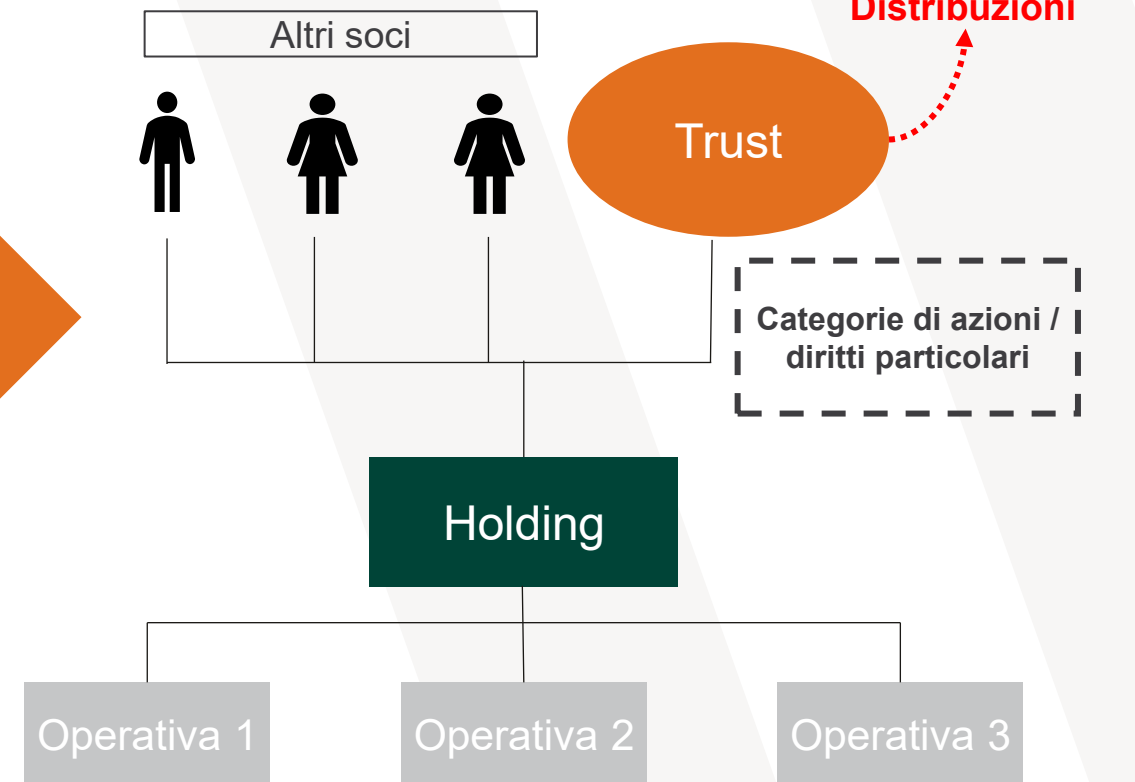
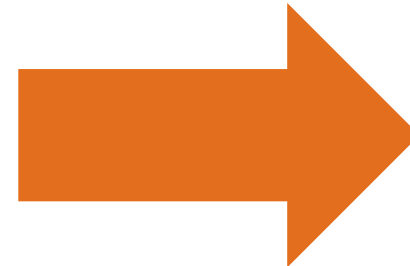
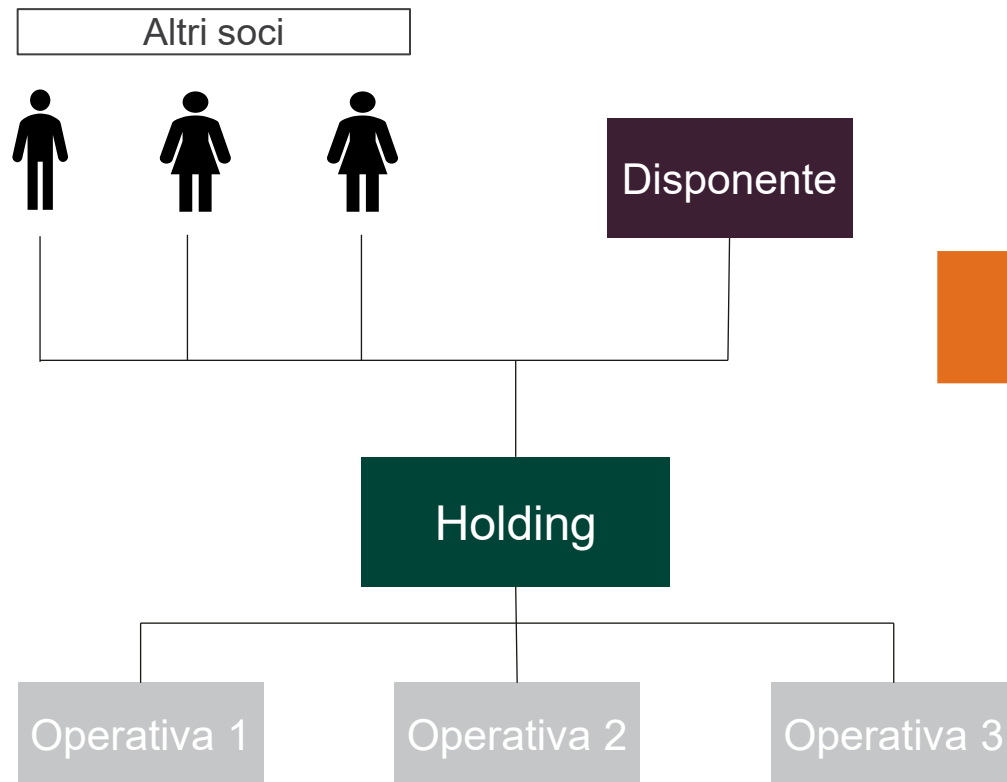
- Indissolubilmente connesso all'istituzione del trust è l'atto di dotazione (o di apporto), il c.d. *Deed of contribution*, mediante il quale il disponente trasferisce al trustee i beni destinati a costituire il fondo del trust.
- Attraverso l'atto di dotazione, i beni apportati escono dalla sfera giuridica del disponente ed entrano a far parte di un patrimonio segregato, distinto sia dal patrimonio personale del trustee sia da quello del disponente.
- L'apporto dei beni può realizzarsi nel tempo anche attraverso una pluralità di atti di dotazione o può essere condizionato al verificarsi di taluni eventi futuri.

Il Trust e la società holding

Il trust può costituire uno strumento particolarmente idoneo per la continuità dell'impresa, introducendo un livello ulteriore di stabilizzazione degli assetti proprietari e di *governance* rispetto alla struttura societaria.

- La partecipazione del trust nella società holding – anche in posizione di socio di minoranza e mediante una categoria di azioni o diritti particolari – consente di stabilizzare nel tempo l'assetto di *governance* definito a livello societario, svolgendo una funzione preventiva rispetto all'insorgere di conflittualità tra gli altri soci della holding stessa
- Il guardiano, espressione della volontà dell'imprenditore, raccorda l'azione del trustee con tale visione, fungendo da elemento di equilibrio tra esigenze di gestione e aspettative dei beneficiari
- I beneficiari partecipano ai risultati dell'attività d'impresa attraverso le distribuzioni effettuate dal trustee

Esempio di struttura

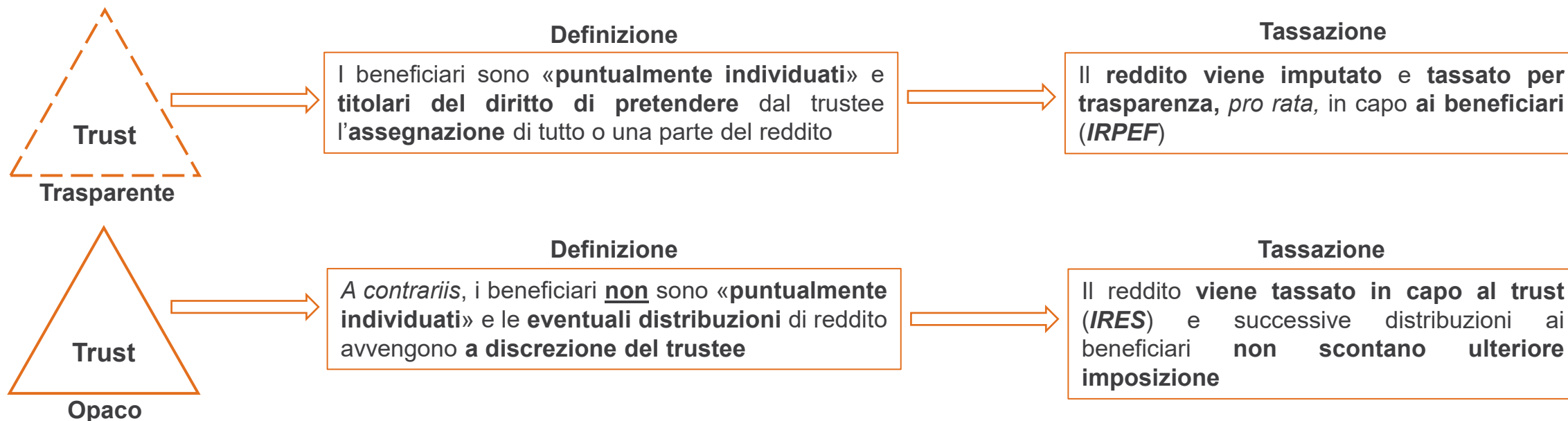


3. La fiscalità del Trust

Brevi cenni alla fiscalità diretta

In linea generale, in virtù del principio della **segregazione patrimoniale**, che determina la separazione del patrimonio del trust rispetto a quello del disponente, del trustee e dei beneficiari, i **trust** sono considerati **autonomi soggetti passivi d'imposta** ai sensi dell'art. 73 TUIR.

In tale contesto, ai fini della individuazione del regime fiscale applicabile al reddito del trust, si distinguono principalmente due tipologie di trust:



La fiscalità indiretta

Con riferimento alla **dotazione di capitale in trust**, il D.Lgs. 139/2024 ha definitivamente codificato la rilevanza dei **trust** nell'ambito **dell'imposta sulle successioni e donazioni**, inserendoli espressamente tra le fattispecie suscettibili di generare un trasferimento imponibile e definendone normativamente le modalità di applicazione.

Il nuovo impianto normativo supera l'idea che la costituzione e il conferimento di beni in trust rappresenti una fattispecie autonoma di imposizione: ciò che rileva non è infatti la costituzione del vincolo in sé, ma l'effettivo trasferimento di ricchezza che il trust può realizzare.

In particolare, l'art. 4-bis TUSD ha codificato il principio generale della «**tassazione in uscita**», stabilendo che il trust rilevi ai **fini impositivi solo se e solo quando determina un arricchimento gratuito in capo ai beneficiari**.

Conseguentemente, è al momento della effettiva distribuzione di capitale ai beneficiari (e non alla sua iniziale dotazione) che dovranno essere individuati e applicati:

- la **base imponibile**, determinata in funzione del valore dei beni al momento della **distribuzione**;
- le **aliquote applicabili**, definite in base al rapporto **tra disponente e beneficiario**;
- le eventuali **franchigie**, anch'esse determinate unicamente guardando al rapporto **disponente–beneficiario**.

La fiscalità indiretta

In questo contesto, una delle novità più significative introdotte dal D.Lgs. 139/2024 è la **possibilità**, prevista dall'art. 4, comma 3 TUSD, di **optare** per la «**tassazione in entrata**» in occasione di **ciascun conferimento di beni o diritti nel trust** o all'**apertura della successione** (nel caso di trust testamentario).

Trattasi di un **meccanismo opzionale** che consente di **assolvere immediatamente** l'imposta sulle successioni e donazioni, applicando **base imponibile, aliquote e franchigie vigenti al momento del conferimento** in trust.

L'esercizio di tale opzione produce l'effetto di **cristallizzare il carico fiscale (oggi favorevole) al momento in cui avviene la segregazione dei beni nel trust.**

Conseguentemente, le successive distribuzioni di capitale in favore dei beneficiari «*appartenenti alla medesima categoria*» per cui è stata corrisposta anticipatamente l'imposta **non avranno più alcuna rilevanza fiscale** ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni (già assolta in precedenza).

Tale opzione si rivela, dunque, potenzialmente conveniente in un'ottica di pianificazione fiscale perché:

- **Salvaguarda dal rischio di un aumento della pressione fiscale** (e.g. aumento delle aliquote o riduzione delle franchigie) tra il momento del conferimento e quello della effettiva distribuzione ai beneficiari.
- **Eventuali aumenti di valore dei beni in trust** (e.g. un aumento del valore delle quote) non rilevano ai fini impositivi.

La fiscalità del trust nel contesto del passaggio generazionale

Ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, TUSD, al ricorrere di alcune condizioni, il **trasferimento a titolo gratuito** – *inter vivos o mortis causa* – di aziende e partecipazioni **non** sconta l'**imposta sulle successioni e donazioni**.

Ratio ➡ agevolare il passaggio generazionale e garantire la continuità aziendale.

Requisiti di accesso al regime agevolativo

Requisito soggettivo

trasferimento operato anche tramite patto di famiglia *ex art. 768-bis s.s. c.c.* di aziende o partecipazioni sociali a favore di uno o più **discendenti o del coniuge**;

Requisito oggettivo

oggetto del trasferimento possono essere esclusivamente (i) **aziende o rami di aziende**; (ii) **partecipazioni sociali** (*i.e.*, quote sociali e azioni) che determinano l'acquisizione o l'integrazione del controllo (ora intesa come un incremento anche di un controllo già esistente);

Requisito temporale

gli aventi causa devono proseguire l'esercizio dell'attività di impresa o detenere il controllo per almeno 5 anni dal trasferimento. A tal fine, contestualmente al trasferimento, devono rendere apposita dichiarazione di impegno, pena l'impossibilità di accedere al beneficio.

La fiscalità del trust nel contesto del passaggio generazionale

In caso di applicabilità della «**tassazione in uscita**», l'esenzione di cui all'art. 3 co. 4-ter TUSD dovrebbe poter essere applicabile anche nel caso di **trasferimenti di azienda e partecipazioni effettuato mediante il trust** (anche a seguito del D.Lgs. 139/2024), al ricorrere delle seguenti condizioni:

- ➡ Beneficiari del Trust: coniuge o discendenti del disponente
- ➡ Durata del trust non inferiore a 5 anni e impegno del trustee a proseguire l'impresa/mantenere il controllo per almeno 5 anni
- ➡ Trust non discrezionale e non revocabile (immutabilità dei beneficiari)

In un passaggio generazionale d'impresa, il trust diventa quindi un **veicolo perfettamente compatibile** con l'applicazione dell'esenzione.

*L'Agenzia aveva già affermato in passato che tale agevolazione poteva trovare applicazione ai trust (v. Risoluzione n. 110/E del 2009)

La fiscalità del trust nel contesto del passaggio generazionale

Meno pacifica è invece l'applicabilità dell'esenzione in parola in ipotesi di opzione per la «**tassazione in entrata**» dei beni conferiti.



L'art. 4-bis, co. 3, TUS richiede infatti che *«Il disponente del trust o di altro vincolo di destinazione o, in caso di trust testamentario, il trustee **può optare per la corresponsione dell'imposta in occasione di ciascun conferimento dei beni e dei diritti ovvero dell'apertura della successione.»***

➤ Interpretazione letterale

Porterebbe a ritenere che venga preclusa al contribuente la possibilità di esercitare l'opzione per la «tassazione in entrata» nei casi di assenza di versamenti di imposta (sfruttando l'esenzione) venendo a mancare l'effettiva «*corresponsione*» richiesta dalla norma.

➤ Interpretazione sistematica

In ottica sistematica, è ragionevole sostenere che con l'utilizzo dell'espressione «*corresponsione dell'imposta*», il legislatore non abbia inteso negare l'applicabilità della «tassazione in entrata» per il solo fatto che, al momento dell'attribuzione (in uscita) dell'azienda, quote o azioni ai beneficiari nessuna imposta venga materialmente corrisposta. **Si ritiene, in altri termini, che tale espressione rifletta il concetto di assolvimento dell'obbligazione tributaria.**

Q & A



Grazie



avv. Roberta Crivellaro

Managing Partner | Head of
the Italian Practice | Milano - Padova

+39 02 8821 4224
roberta.crivellaro@withersworldwide.com



dott. Filippo Molinari

Partner | Padova

+39 049 6531 201
filippo.molinari@withersworldwide.com



avv. Edoardo Kratter

Senior Associate | Padova

+39 049 653 1212
edoardo.kratter@withersworldwide.com

Global office locations

London | Cambridge | Geneva | Milan | Padua
Hong Kong | Singapore | Tokyo | British Virgin Islands
New York | Boston | Greenwich | New Haven | Texas
San Francisco | Los Angeles | San Diego

This document (and any information accessed through any links in this document) is provided for information purposes only and does not constitute legal advice. Professional legal advice should be obtained before taking or refraining from any action as a result of the contents of this document. Please go to [withersworldwide.com/en-gb/legal-and-regulatory](https://www.withersworldwide.com/en-gb/legal-and-regulatory) for further information about the firm and how it is regulated.